

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO, ANDREA
MAESTRI, BRIGNONE, PASTORINO, CIVATI**

Disposizioni per l'introduzione dell'istituto del patto
intergenerazionale contributivo

Presentata il 2 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione occupazionale, soprattutto quella giovanile, e gli effetti delle ultime riforme adottate in materia previdenziale dovrebbero far riflettere maggiormente il legislatore in merito alle prospettive che i giovani hanno per il perfezionamento del diritto alla pensione. In tale ottica conviene considerare che le proiezioni attuali sono univoche nel ritenere che i futuri trattamenti non saranno adeguati al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Infatti, con il costante aumento dell'età pensionabile — disposto in ultimo dalla cosiddetta riforma Fornero che ha agganciato il requisito di vecchiaia alla speranza di vita — il requisito anagrafico ad oggi è pari a 66 anni e 7 mesi. Nell'attuale situazione di crisi economica non può che acuirsi il *gap* che

separa i giovani dal mondo del lavoro. In tale contesto non è da sottovalutare, di conseguenza, il dato che riguarda la percentuale di disoccupazione giovanile che supera la quota del 42 per cento.

Ne deriva che i giovani sono maggiormente penalizzati, in quanto rappresentano la categoria che subisce per prima la flessibilità del mondo del lavoro. La vita lavorativa dei giovani è caratterizzata dalla continua alternanza di lunghi periodi di inattività, da brevi rapporti di lavoro a tempo determinato e da contratti flessibili, circostanze dalle quali discende una forte discontinuità nel versamento dei contributi previdenziali.

Da un recente studio della società di consulenza previdenziale PROGeTICA srl si può desumere il calcolo presunto delle

pensioni liquidate tra un trentennio applicando il sistema contributivo. Emerge che un trentenne che oggi percepisce una retribuzione imponibile di 1.000 euro ma che, per via dell'utilizzo spropositato di contratti a termine e del concomitante alto tasso di disoccupazione, versa contributi con discontinuità, percepirà una pensione di 408 euro. Un lavoratore autonomo, nella stessa situazione, non arriverà neanche a 350 euro netti al mese. Questi dati, oltre che destare una forte preoccupazione, determinano la necessità di attivarsi al fine di prevenire tali conseguenze ed evitare il rischio di una totale futura esclusione sociale di buona parte dei soggetti che si collocano nella fascia anagrafica tra 18 e 35 anni (età presumibile di inserimento stabile nel mondo del lavoro).

Sempre più spesso la famiglia funge da ammortizzatore sociale ed è in tale ambito che figli o nipoti che non riescono a inserirsi nel mondo lavoro, che studiano o lavorano in modo discontinuo, non potendo beneficiare di un reddito fisso mensile, trovano le uniche risorse economiche.

Da tale condizione, ormai presente nella quasi generalità dei casi e dei contesti, deriva l'obbligo del legislatore di impedire che un lavoratore con un reddito basso o discontinuo non possa accumulare i contributi sufficienti per la pensione e, in tale caso, si veda liquidare un trattamento al di sotto della soglia di povertà relativa stabilita dall'Istituto nazionale di statistica. È quindi nostro compito e dovere morale trovare una soluzione, nel rispetto dei limiti imposti dalla fiscalità generale, prevedendo un metodo di contribuzione previdenziale che garantisca la certezza del diritto alla pensione nonché un trattamento pensionistico in misura dignitosa.

Pertanto si propone di inserire nell'ambito della tutela previdenziale l'istituto del patto intergenerazionale contributivo, in conformità al principio solidaristico su base familiare. La *ratio* deriva dalla necessità di tutelare la categoria dei soggetti più deboli che, a causa dell'elevato tasso di disoccupazione e del progressivo innalzamento dell'età d'ingresso nel mondo del

lavoro, rischiano di non perfezionare il diritto a un equo trattamento pensionistico.

La proposta di legge attribuisce al lavoratore la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla costituzione di una posizione assicurativa tramite versamenti volontari (versamenti validi per il diritto e per la misura della pensione) in favore di un parente entro il secondo grado (ad esempio, il nonno in favore di un nipote). La posizione si costituisce presso la gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previo versamento del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione alla gestione stessa (euro 2.332,20 annui per l'anno 2015 = 194,35 euro mensili). I beneficiari sono soggetti disoccupati maggiorenni, anche se studenti, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Ulteriore novità della proposta di legge è la modalità di pagamento che, per i lavoratori dipendenti, si realizza tramite una trattenuta mensile pari al 5 per cento della retribuzione imponibile. L'importo dovuto è stornato dalla quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro e versato sulla posizione del beneficiario. Per i lavoratori autonomi l'importo è determinato sul reddito imponibile e detratto dai contributi da versare alla gestione di appartenenza. Nel caso di versamenti inferiori al minimale il richiedente è tenuto a versare ulteriori somme fino almeno alla concorrenza del minimale.

Infine, si propone la portabilità dei contributi presso un'altra gestione previdenziale senza alcun onere di ricongiunzione. Tale facoltà, esercitata allorché il lavoratore inizia un'attività lavorativa duratura, garantisce una continuità di versamenti nella gestione previdenziale di iscrizione.

I vantaggi della nuova normativa si rinviengono nei seguenti punti:

- 1) si costituisce per i soggetti appartenenti a una categoria debole e privi di copertura previdenziale una posizione assicurativa;

- 2) per l'INPS si realizzano delle entrate senza un'immediata prestazione cor-

rispettiva, poiché il montante è utile solo per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico;

3) le pensioni corrisposte ai richiedenti subiscono una riduzione a causa della cessione di una quota di contribuzione per il pagamento dell'onere, con conseguente risparmio per le casse statali;

4) il sistema è alternativo al ricorso a forme assicurative privatistiche;

5) il sistema è altresì alternativo al ricorso al riscatto oneroso dei corsi uni-

versitari previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

6) è garantita la portabilità del montante in altre gestioni senza alcun onere, escludendo il ricorso alla ricongiunzione onerosa;

7) in caso di trasferimento i periodi di contribuzione volontaria saranno accreditati per intero ai fini del diritto alla pensione, mentre per la determinazione della prestazione si seguiranno le norme della gestione ricevente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contributi previdenziali in favore di un parente entro il secondo grado, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il versamento può essere effettuato per un solo beneficiario maggiorenne, anche se studente, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

2. Il versamento annuale è stabilito nella misura minima del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le somme di cui al comma 2 sono detratte dalla quota di contribuzione a carico del lavoratore. Per i lavoratori autonomi si procede alla riduzione dei contributi dovuti alla gestione di appartenenza. È comunque fatto salvo il minimale contributivo previsto per ciascuna gestione di iscrizione del lavoratore autorizzato ai sensi del comma 1.

4. Il pagamento è effettuato con rate mensili tramite lo storno delle somme a carico del lavoratore trattenute da parte del datore di lavoro, nel limite massimo di 5 punti percentuali della retribuzione imponibile. Nel caso di lavoratore autonomo il pagamento è effettuato dal richiedente, nel limite massimo del 5 per cento del reddito imponibile, avendo riguardo alle scadenze previste dalla gestione di iscrizione.

5. Qualora le somme computate ai sensi del comma 4 siano inferiori al minimale di cui al comma 2, il richiedente deve procedere ad un ulteriore versamento.

6. Il montante maturato può essere trasferito senza alcun onere, a domanda dell'interessato, presso un'altra gestione previdenziale. In caso di trasferimento i periodi accreditati sono comunque riconosciuti ai fini del diritto; al montante trasferito si applicano le norme che disciplinano la liquidazione della pensione presso la gestione scelta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0038680